

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 2

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

CESARE PREVITI

senatore all'epoca dei fatti

**per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e terzo, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma
il 10 ottobre 2003**

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione 8^a Penale

Roma, 10 ottobre 2003

OGGETTO: RG. 7114/03-RGNR 15380/95 c/PREVITI CESARE –
VERIFICA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ –

Al Senato della Repubblica
S E D E

Si trasmette copia degli atti inerenti il procedimento penale in oggetto specificato, per quanto di Vs. competenza.

Il Cancelliere B3
CONTI Nadia

N. 15380/95 R.G.N.R.

N. 7114/03 R.G.DIB.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sez. 8^a Penale

VERBALE DI UDIENZA (Artt. 567, 480, C.P.P.)

Il 30 settembre 2003 alle ore 12,20 Aula 20,
davanti al Giudice Dott. Sandro Di Lorenzo,
assistito dal segretario il cancelliere B3 Conti Nadia,
per la trattazione in pubblica udienza del processo contro:

Imputato
CESARE PREVITI
lib., già contumace

assistito e difeso da
AVV. SAMMARCO Alessandro
di. fid. e AVV. Salvatore Pino di. fid.,
presente il 2^o, anche per il 1^o

Sono presenti: il Pubblico Ministero, dott. DI BONA (VPO)
la Parte Civile
Fatto l'appello delle persone citate, si dà atto che
P.C. Sassoli David AVV. C. Marini presente il difensore
Controllata la regolare costituzione delle parti, il Giudice
Il Giudice dispone, ex art. 140 C.P.P., che il verbale sia redatto, mediante
strumenti di riproduzione, dall'ausiliare tecnico
Preliminarmente il difensore dell'imputato eccepisce vizio di forma sulla
presentazione della querela in quanto non risulta il rapporto tra il quere-
lante e colui che l'ha presentata. Il PM e la p.c. si oppongono. Il giudice,
sull'eccezione proposta, rilevato che la firma del soggetto legittimato è
stata ritualmente autenticata da difensore già nominato;
considerato altresì che al deposito materiale dell'atto ha provveduto altro
incaricato anch'egli avvocato per cui può ritenersi quest'ultimo tacita-
mente nominato come difensore e come tale legittimato alla mera presen-
tazione dell'atto;
ritenute rituali le formalità di presentazione della querela;

P.Q.M.

rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre.

Il dif. dell'imputato eccepisce altresì che la nuova formulazione dell'art.
68 Cost. impone l'invio degli atti al Senato, anzi più precisamente eviden-
zia che all'epoca dei fatti l'imputato apparteneva al Senato della Repub-
blica e non alla Camera dei deputati alla quale erroneamente erano stati
trasmessi gli atti per la verifica della condizione di procedibilità. Chiede
pertanto ai sensi dell'art. 68 Cost. anche come integrato ed attuato con

L. 140/03 la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica affinché si pronunci ai sensi dell'articolo 3 L. 140/03, previa sospensione del procedimento e del termine di prescrizione.

Il difensore di parte civile si rimette alla valutazione del giudice, così come il PM.

Il giudice, sull'eccezione che precede, rilevato che nelle more del procedimento è entrata in vigore la L. 20/6/03 n. 140, di attuazione del nuovo disposto di cui all'art. 68 Cost.;

considerato che all'art. 3 4°c. legge citata è previsto che, salva applicazione immediata della causa di procedibilità di cui all'art. 68 1°c. Cost., gli atti del procedimento debbano essere trasmessi senza ritardo alla Camera d'appartenenza dell'imputato parlamentare;

ritenuto nel caso di specie, anche in considerazione dello stato iniziale del dibattimento, che non possa ritenersi applicabile immediatamente l'art. 68 1°c. Cost., per cui occorre procedere come sopra specificato;

P.Q.M.

v° l'art. 3 4° c. 1. 140/03 dispone la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica affinché si esprima se nel caso di specie possa trovare applicazione quanto stabilito dall'art. 68 1° c. Cost., nei riguardi dell'odierno imputato. Dispone la sospensione del presente procedimento sino alla deliberazione del Senato, nonché dei termini di prescrizione. Fissa sin d'ora l'udienza del 2/3/04 A/21 h. 12.

Le parti, quindi, hanno così concluso:
Il Pubblico Ministero
La Parte Civile
Il difensore dell'imputato

Chiuso alle ore 12,50.

IL SEGRETARIO
IL CANCELLIERE B3
Conti Nadia

IL GIUDICE
Dott. Sandro Di Lorenzo